



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



Originale

ORDINANZA n. 138 del 26/06/2024

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto, di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e in lattina in occasione dei festeggiamenti dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Volpiano, dalle ore 19.00 del giorno 27.06.2024 ore 07.00 del giorno 03.07.2024.

IL SINDACO

PREMESSO che dal giorno 27.06.2024 al giorno 03.07.2024, avranno luogo i festeggiamenti dei Santi Patroni di Volpiano SS. Pietro e Paolo;

CONSIDERATO che tale evento porterà ad una notevole affluenza di pubblico e che la stagione e le temperature, porteranno ad un elevato consumo di bevande da asporto;

DATO ATTO che le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono spesso abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia i luoghi e la sicurezza delle persone, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato, costituendo, così, fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi, vi transitano e/o vi stazionano, in particolare riguardo gli eventi che richiamano un folto pubblico, quale la Festa Patronale;

RITENUTO necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto a fruire in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, vietando la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in vetro e lattina agli esercizi commerciali presenti nelle aree pubbliche e private, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale di Volpiano, con la seguente fascia oraria: dalle ore 19,00 alle ore 07,00, dal giorno 27.06.2024 al giorno 03.07.2024 e stabilendo che i titolari degli esercizi che somministrano bevande alcoliche e non alcoliche si attrezzino affinché le stesse vengano distribuite in materiale monouso o plastica.

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare il comma 4 che dispone che "il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Visto il D.L. 20.02.2017 n. 14 come modificato in legge 18.04.2017 n. 48;
- L'art. 7-bis del D.L.gs 18 agosto 2000, n.267 s.m.i., che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- Il D.M. del Ministero dell'interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

ORDINA

1. Dalle ore 19:00 del giorno 27/06/2024 alle ore 07:00 del giorno 03.07.2024, su tutto il territorio Comunale:

È vietata la vendita per asporto, di bevande alcoliche di qualunque gradazione e non alcoliche in contenitori di vetro o lattine, da parte degli esercizi commerciali su aree pubbliche e private, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o lattine ai propri clienti durante la consumazione dei pasti e delle bevande servite esclusivamente ai tavoli, anche esterni, pertinenti il locale, o al banco; potranno essere vendute bevande ai clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle suddette all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto, restando vietato il consumo sul territorio comunale.

Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

- Che le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1. della presente ordinanza saranno punite con la sanzione da 50,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Che il presente atto venga trasmesso, per quanto di competenza, al signor Prefetto di Torino ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione on-line, sul sito Internet del Comune e che venga esposta presso gli esercizi commerciali e di somministrazione, presenti nell'area interessata.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971) oppure ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del comune di Volpiano.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PANICHELLI Ing. Giovanni